

Codice A1715A

D.D. 11 marzo 2025, n. 206

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico-Venatoria "Val Clarea". Rinnovo della Concessione con scadenza 31 gennaio 2026.



ATTO DD 206/A1715A/2025

DEL 11/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico-Venatoria “Val Clarea”. Rinnovo della Concessione con scadenza 31 gennaio 2026.

Visto l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale 02.05.2001, n. 75 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata “Val Clarea” di complessivi ettari 2478,6465, ricadente nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Provincia di Torino, a favore del Signor Di Gregorio, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale 25.01.2007, n. 30, con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria “Val Clarea” di ettari 2478,6465, ricadente nella zona faunistica della provincia di Torino, a favore del Signor Alessandro Di Gregorio;

vista la determinazione dirigenziale 24.11.2008, n. 1073, con la quale è stata autorizzata la permuta territoriale dell'azienda faunistico-venatoria “Val Clarea”, per una superficie complessiva risultante,

invariata, di ettari 2478,6465;

vista la determinazione dirigenziale 24.01.2011, n. 51, con la quale è stato autorizzato l'ampliamento territoriale di ettari 388.64.65 dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", per una superficie complessiva risultante di ettari 2867,2930;

vista la determinazione dirigenziale 12.01.2016, n. 4 con la quale è stata rettificata la determinazione dirigenziale 25.01.2007 n. 30, indicando correttamente quale data di scadenza della concessione il 31.01.2016 anziché il 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale 5.05.2016, n. 308 con la quale è stata rinnovata la concessione di azienda faunistico venatoria "Val Clarea" di complessivi ettari 2867,2930 ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, fino al 31.01.2025 e contestualmente si è preso atto dell'intestazione della concessione dell'azienda faunistico venatoria denominata "Val Clarea" a favore della "Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea" rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Di Gregorio, in sostituzione del Signor *omissis* persona fisica;

vista la determinazione 22.07.2016, n. 273 di giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto al SIC IT 1110027 "Boscaglie di tasso di Giaglione (Val Clarea)" con le prescrizioni ivi indicate che qui si intendono richiamate;

vista la determinazione dirigenziale 19.12.2017, n. 1323 di ampliamento territoriale dell'Azienda faunistico venatoria "Val Clarea" pari a ettari 437,84 ricadenti nel Comune di Venaus, che ha esteso la superficie aziendale complessiva a ettari 3305,1330;

vista la determinazione dirigenziale 08.04.2020, n. 179 con la quale è stato annullata la sopracitata determinazione dirigenziale 19.12.2017, n. 1323 di ampliamento territoriale dell'Azienda faunistico venatoria "Val Clarea" riportando la superficie complessiva agli originari ettari 2867,2930 ricadenti nel Comune di Giaglione;

vista la determinazione dirigenziale 28 settembre 2023, n. 802 con la quale si è provveduto, ai sensi del citato art. 17 l.r. 5/2018, al ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV Val Clarea";

vista la determinazione dirigenziale 909/A1715A del 27 ottobre 2023 di presa d'atto della nomina del Sig. Enzo Bracco, quale legale rappresentante "dell'Associazione Faunistico Venatoria Val Clarea" concessionaria dell'Azienda faunistico venatoria "Val Clarea", in sostituzione del *omissis*, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale 1127/A1715A/2023 del 13 dicembre 2023 di annullamento della determinazione dirigenziale A17 802 del 28/09/2023 e rettifica dei confini con ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV "Val Clarea";

vista l'istanza del 29/10/2024 n. Prot. 25329 del Sig. Enzo Bracco, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della "Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea" con la quale ha richiesto il rinnovo della concessione;

preso atto che la convenzione di conferimento dei terreni da parte del Comune di Giaglione con scadenza al 31.01.2025 è stata prorogata con scadenza al 31 gennaio 2026, con deliberazione della

Giunta Comunale n.55 del 25.10.2024 alle medesime condizioni ad oggi vigenti, come stabilite dalle Deliberazioni di G.C. n.1/2016 e n. 11/2016;

preso atto della relazione tecnica e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegare alla suddetta istanza;

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 21 gennaio 2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

visto il verbale istruttorio dei funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, sulla base della Deliberazione della Giunta comunale di Giaglione n. 55 del 25.10. 2024 di accogliere, limitatamente ad un anno, la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando pertanto la Concessione fino al 31 gennaio 2026;

constatato che l'azienda Faunistico-Venatoria "Val Clarea" ricade all'interno del territorio relativo al SIC IT1110027 "Boscaglie di tasso di Giaglione (Val Clarea);

vista la determinazione dirigenziale n. 46 del 04/03/2025 dell' Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, che esprime giudizio positivo per lo screening di Valutazione di Incidenza per il rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", Sito Rete Natura 2000 IT11100027 "Boscaglie di tasso di Giaglione (Val Clarea);

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii.("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV -);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621",che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2024, n. 4-8114 recante "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 della Regione

Piemonte ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione della A.F.V. "Val Clarea" ricadente nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Città Metropolitana di Torino con una superficie di ettari 2.882,9000 di cui ettari 2.068,2000 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), in favore del Sig. Enzo Bracco, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell' "Associazione Faunistica Venatoria Val Clarea", fino al 31.01.2026;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale 02.05.2001, n. 75, nella determinazione dirigenziale 5.05.2016, n. 308, di rinnovo della concessione al 31.01.2025 e nella determinazione dirigenziale n. 1127/A1715A/2023 del 13 dicembre 2023 di ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro- Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul

rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto